

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 febbraio 2018 — Regno del Belgio / Commissione europea**

**(Causa C-16/16 P) <sup>(1)</sup>**

**(Impugnazione — Tutela dei consumatori — Servizi di gioco d'azzardo on-line — Tutela dei consumatori e degli utenti nonché prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi di cui trattasi — Raccomandazione 2014/478/UE della Commissione — Atto dell'Unione giuridicamente non vincolante — Articolo 263 TFUE)**

(2018/C 134/03)

Lingua processuale: il neerlandese

**Parti**

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, M. Jacobs e J. Van Holm, agenti, assistiti da P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke e J. Auwerx, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Wilman e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

**Dispositivo**

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 145 del 25.4.2016.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Jessica Porrás Guisado / Bankia SA e a.**

**(Causa C-103/16) <sup>(1)</sup>**

**(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 2, lettera a) — Articolo 10, punti da 1 a 3 — Divieto di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo compreso tra l'inizio della sua gravidanza e il termine del suo congedo di maternità — Ambito di applicazione — Casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice interessata — Direttiva 98/59/CE — Licenziamenti collettivi — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Motivi non inerenti alla persona del lavoratore — Lavoratrice gestante licenziata nell'ambito di un licenziamento collettivo — Motivazione del licenziamento — Priorità di mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice — Priorità di riqualificazione)**

(2018/C 134/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

**Parti**

Ricorrente: Jessica Porras Guisado

Convenuto: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

con l'intervento di: Ministerio Fiscal

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consenta il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.*
- 2) *L'articolo 10, punto 2, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di licenziare una lavoratrice gestante nell'ambito di un licenziamento collettivo senza fornirle motivi diversi da quelli che giustificano tale licenziamento collettivo, a condizione che siano indicati i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.*
- 3) *L'articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa nazionale che non vieti, in linea di principio, il licenziamento di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, a titolo preventivo, e che preveda unicamente la nullità di tale licenziamento se questo è illegittimo, a titolo di risarcimento.*
- 4) *L'articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, nell'ambito di un licenziamento collettivo, ai sensi della direttiva 98/59, non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, senza che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.*

<sup>(1)</sup> GU C 165 del 10.5.2016.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018 — LL/Parlamento europeo**

(Causa C-326/16 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, sesto comma, TFUE — Ricevibilità — Termine di ricorso — Computo — Ex membro del Parlamento europeo — Decisione relativa al recupero dell'indennità di assistenza parlamentare — Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento — Articolo 72 — Procedura di reclamo presso il Parlamento — Notifica della decisione che arreca pregiudizio — Lettera raccomandata non ritirata dal destinatario)**

(2018/C 134/05)

Lingua processuale: il lituano

**Parti**

Ricorrente: LL (rappresentante: J. Petrulionis, advokatas)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Toliušis, agenti)